

**ONERI PER LE SPESE SCOLASTICHE.
TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI E SPESE DI PULIZIA.
(29/11/2002)**

QUESITO:

Si chiede se compete alla scuola o al Comune l'onere del pagamento della Tassa Rifiuti Solidi Urbani degli edifici scolastici considerato che la Corte di Cassazione Sez. civile V- Tributaria con sentenza n° 04944/2000, ha stabilito che le spese relative al pagamento della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani non rientrano tra le spese cosiddette "spese varie d'ufficio" degli edifici scolastici a carico dei comuni, enunciate dalla legge 11.01.1996, n. 23. Questo orientamento è stato confermato dall'accordo assunto tra A.N.C.I. e i Ministeri della Pubblica Istruzione e delle Finanze nella riunione del 06.09.2001 in sede di Conferenza Stato - Città - Autonomie locali. L'accordo ha stabilito che tali oneri saranno a carico dello Stato che trasferirà ai Comuni la somma di 75 miliardi di lire.

Inoltre, applicando il criterio adottato dalla Corte di Cassazione, pare che anche le spese di pulizia delle scuole non debbano essere sostenute dai Comuni, non trattandosi di interventi di manutenzione degli edifici, né rientrando nelle "spese varie d'ufficio", né nelle varie utenze indicate dalla normativa di riferimento.

Si chiede, pertanto, un'analisi della situazione, in particolare per chiarire se, e in che modo, il suddetto accordo concluso a livello nazionale trovi applicazione ai Comuni valdostani.

RISPOSTA:

1. T.A.R.S.U.

In ambito nazionale, dopo una serie di pareri del Consiglio di Stato e di circolari ministeriali contrastanti sull'argomento, l'individuazione dell'ente obbligato a sostenere l'onere del pagamento della tassa rifiuti relativa alle scuole è avvenuta ad opera della Corte di Cassazione con sentenza n. 4944 del 18 aprile 2000. La tassa rifiuti sugli edifici scolastici, in base alla normativa statale vigente, non rientra fra gli oneri posti a carico dei comuni. L'accordo assunto in sede di Conferenza Stato-Città-Autonomie locali conclusasi il 6 giugno 2001 ha confermato la decisione della Corte, prevedendo che la tassa rifiuti delle scuole per gli anni 1999, 2000 e 2001 sia posta a carico dello Stato per la somma di 75 miliardi di Lire da trasferirsi ai comuni.

Diversa è la situazione in ambito regionale. Così come chiarito dalla Direzione politiche educative dell'Assessorato regionale Istruzione e Cultura, la Regione Valle d'Aosta, con il Regolamento n. 3 del 04.12.2001, ha autonomamente sancito che, tra le spese di gestione delle istituzioni scolastiche, sono comprese quelle relative ai rifiuti, rinviando per la definizione delle competenze in materia di copertura di tali spese alla normativa vigente e più precisamente alla Legge 11.01.1996, n. 23, che prevede che gli enti obbligati nei confronti delle istituzioni scolastiche siano per la scuola materna, elementare e secondaria di primo grado i comuni e per la scuola secondaria di secondo grado le province e, quindi, in Valle d'Aosta la Regione, in quanto svolgente funzioni provinciali.

Pertanto, nel dare attuazione a quanto previsto all'art. 1, commi 2 e 3, del Regolamento citato, l'Assessorato regionale Istruzione e Cultura ha trasferito alle sole istituzioni scolastiche di propria competenza (medie superiori) i fondi necessari alla copertura delle spese di gestione, tra le quali anche quelle per la tassa rifiuti.

Si ritiene, pertanto, che analogamente dovranno procedere i comuni.

Inoltre, relativamente alla seconda parte del quesito, ossia se l'accordo concluso a livello nazionale trovi applicazione per i comuni valdostani, pare potersi affermare che, in relazione alle norme statali e regionali sulla finanza locale, il trasferimento della somma di 38.734.267,43 Euro non interesserà i comuni della Valle d'Aosta. Infatti, la Legge 24 dicembre 1993, n. 537, all'art.12, comma 16, stabilisce che a partire dal 1° gennaio 1994 tutti i trasferimenti statali spettanti agli enti locali della Valle d'Aosta sono posti a carico della Regione, fatta eccezione da quanto previsto dal D.Lgs. 22 aprile 1994, n. 320, che all'art.15 stabilisce che lo Stato assicuri ai comuni valdostani il finanziamento dei servizi indispensabili nella misura determinata dalla normativa statale vigente.

2. SPESE DI PULIZIA

Si ritiene che gli oneri relativi alle spese di pulizia siano da comprendere nelle spese elencate al comma 3, art. 1 del Regolamento regionale n. 3 del 4.12.2001 e che pertanto debbano essere poste a carico dell'ente obbligato.

A sostegno di quanto sopra si cita il parere del Consiglio di Stato n. 1784 del 25 settembre 1996 il quale asserisce che l'espressione "Spese varie d'ufficio" di cui all'art. 3 della legge 23/1996 comprende tutto ciò che serve a far funzionare normalmente una scuola, *incluse le spese di pulizia*; queste gravano, pertanto, per intero sugli Enti locali se riferite alle istituzioni scolastiche di base e sull'Amministrazione regionale se riferite alle scuole secondarie superiori.